



COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) LIACE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GATT	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) SICA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) PALMIERI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIANFRANCO LIACE

Seduta del 17/03/2020

FATTO

Il ricorrente è titolare di cinque buoni fruttiferi postali ordinari nn. 000.461, 000.462, 000.463 e 000.464 da Lire 1.000.000 cadauno appartenenti alla serie "Q" e n. 000.494 da Lire 500.000, appratente alla serie "P" emessi rispettivamente il 24/10/1986 (i quattro da £ 1.000.000) e il 28/11/1986 (quello da £ 500.000). Al momento della sottoscrizione venivano apposti sul retro i timbri contenenti i tassi di interesse fino al 20° anno, senza, però, modificare gli interessi dal 21° al 30° anno, rimasti invariati nella stampa a tergo dei buoni. Il ricorrente ritiene pertanto di avere diritto per il periodo successivo al ventesimo anno ai rendimenti riportati nella tabella originariamente stampigliata sul retro dei buoni.

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese del ricorrente, eccependo che i buoni oggetto di controversia appartengono alla serie ordinaria "Q", collocata nel periodo compreso fra il 01/07/1986 ed il 31/10/1995, e che ha utilizzato, per l'emissione di detti Buoni, moduli cartacei di serie precedenti, in applicazione di quanto previsto dall'art. 5 del D.M. del 13 giugno 1986; che sui buoni è stampato, sia sul fronte che sul retro, il timbro che ne indica l'appartenenza alla Serie "Q/P"; che l'intermediario ha applicato sul buono i timbri in modo assolutamente conforme a quanto disposto dal DM Ministero del Tesoro 13 giugno 1986, modificando i tassi indicati in precedenza sul buono; che il predetto D.M. stabilisce che i buoni recanti i predetti timbri sono soggetti alle condizioni economiche previste per la Serie Q; che, essendo equiparati a titolo del debito, i Buoni Fruttiferi Postali sono assoggettati ad una ritenuta fiscale sugli interessi maturati e solo gli interessi maturati sui Buoni emessi fino al 20/09/1986 sono esenti da detta ritenuta; che



l'intermediario ha corrisposto al ricorrente gli importi come stabiliti nel DM.

DIRITTO

I BFP sottoscritti dalla ricorrente sono 5, di cui 4 emessi il 24/10/1986 e uno il 28/11/1986, successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13/6/1986; sul fronte dei buoni è stata correttamente apposta la dicitura "serie Q/P" conformemente alle indicazioni dell'art. 5 D.M. del 13/6/1986 e sul retro del buono è indicata, mediante timbro, la misura dei nuovi tassi. La domanda della ricorrente si muove dalla contestazione dei calcoli di restituzione effettuati dall'emittente, che, evidentemente, applica i nuovi criteri anche per lo scaglione dal 21° al 30° anno, nonostante detto scaglione non sia stato modificato sul retro del buono; ivi compare, infatti, la dicitura "*£ 258.150 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione*".

In relazione ai buoni postali per cui è sorta controversia, il d.p.r. n. 156/1973 dispone, all'art. 173, che "*Gli interessi vengono corrisposti sulla base della tabella riportata a tergo dei buoni; tale tabella, per i titoli i cui tassi siano stati modificati dopo la loro emissione, è integrata con quella che è a disposizione dei titolari dei buoni stessi presso gli uffici postali*".

Il D.M. Tesoro 13.6.1986 dispone, all'art. 4: "*Con effetto dal 1° luglio 1986, è istituita una nuova serie di buoni postali fruttiferi, distinta con la lettera "Q", i cui saggi d'interesse sono stabiliti nella misura indicata nelle tabelle allegate al presente decreto*". *Gli interessi sono corrisposti insieme al capitale all'atto del rimborso dei buoni; le somme complessivamente dovute per capitale ed interessi risultano dalle tabelle riportate a tergo dei buoni medesimi*".

Ancora, l'art. 5 si prevede che "*sono contraddistinti con la lettera "Q", i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie "P" emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi. All'art. 6, infine, si dispone che " Sul montante dei buoni postali fruttiferi di tutte le serie precedenti a quella contraddistinta con la lettera «Q», compresa quella speciale riservata agli italiani residenti all'estero, maturato alla data del 1° gennaio 1987, si applicano, a partire dalla stessa data, i saggi di interesse fissati col presente decreto, per i buoni della serie «Q»*".

Nel caso specifico, sui buoni postali è stata apposta la dicitura SERIE Q/P, con una timbratura su modello stampato secondo le regole precedentemente in vigore; sul retro del titolo, mediante timbratura sovrapposta alla griglia originaria, sono stati indicati i nuovi tassi.

In relazione alla serie «Q» si osserva quanto segue.

Il Collegio rileva che i titoli sottoposti al suo esame si configurano come documenti di legittimazione, in riferimento ai quali non possono trovare applicazione i noti principi dell'astrattezza, dell'incorporazione e della letteralità che contraddistinguono i titoli di credito, come dimostrato dalla prevalenza, sul loro tenore letterale, delle successive determinazioni ministeriali in tema di interessi ai sensi dell'art. 173 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 e successive modificazioni. In tal senso, si è espressa la Suprema Corte (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 16.12.2005, n. 27809), la quale ha espressamente statuito che "i buoni postali fruttiferi disciplinati dal D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156 (approvazione del t.u. delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni) non sono titoli di credito, ma meri titoli di legittimazione, come dimostrato dalla prevalenza, sul loro tenore letterale, delle successive determinazioni ministeriali in tema di interessi ai sensi



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

dell'art. 173 t.u. cit., come modificato dall'art. 1 d.l. 30 settembre 1974 n. 460 (conv. nella l. 25 novembre 1974 n. 588)".

Ne consegue la possibilità di eterointegrazione del contratto in base allo specifico regime che sia stato contrattualmente convenuto dalle parti al momento della emissione del titolo. Tale regime prevedeva che le variazioni del tasso d'interesse dei buoni postali fruttiferi, disposte con decreto del Ministro del Tesoro, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, non solo avessero effetto per i buoni di nuova emissione, ma potessero essere estese anche ai buoni emessi in precedenza; questi ultimi si dovevano considerare rimborsati e convertiti in titoli della nuova serie. Secondo l'orientamento della Suprema Corte, condiviso dall'orientamento ormai consolidato dell'Arbitro (v., fra le tante, ABF Napoli, nn. 13389/2018; 17670/2017, 17257/2017; 4885/2015, 1282/2015, 2123/2014; ABF Milano, nn. 17469/2017 e 206/2014; ABF Roma, n. 526/2018; 5723/2013), deve dunque convenirsi circa la possibilità che il contenuto dei diritti spettanti ai sottoscrittori dei buoni postali possa subire variazioni nel corso del rapporto per effetto della sopravvenienza di atti normativi (nella specie, decreti ministeriali) volti a modificare il tasso degli interessi originariamente previsti, provvedendo in tal modo ad un'integrazione extratestuale del rapporto.

Diversa è invece la sorte del BFP della serie «P». Per la predetta serie non sussistono i presupposti per una eterointegrazione del titolo, pertanto, nel ricorrente si è ingenerato un legittimo affidamento sulla validità dei tassi di interesse riportati sul titolo e che tale affidamento, come affermato dalla Cassazione (Sez. Un. sent. n. 13979 del 15.06.2007), debba essere tutelato. In tal caso, al ricorrente dovranno essere applicate le condizioni riprodotte sul titolo stesso (cfr. Coll. Coord., n. 5674/2013; Coll. Milano, n. 4580/2015 e n. 5653/2015; Coll. Napoli, n. 882/2014 e n. 5577/2013; Coll. Roma, n. 2659/2015 e n. 5328/2014). Ne consegue che l'intermediario resistente dovrà provvedere alla liquidazione degli interessi dal 21° al 30° anno secondo quanto riportato sul retro dei titoli medesimi.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio accerta il diritto del ricorrente, limitatamente alla serie P, alla rideterminazione degli interessi nei sensi di cui in motivazione.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO